

# Green Pass e Rapporto di Lavoro

*tanto rumore per nulla?*

# Un obbligo per lavoratori, datori di lavoro e chiunque acceda al luogo di lavoro

- Art. 3 del DL 127/2021 dal 15 ottobre 2021: a chiunque svolga un'attività lavorativa è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere ed esibire il green pass.
- l'obbligo è valido per i lavoratori e anche per il datore di lavoro che svolge attività lavorativa sul posto.
- La presenza al lavoro senza green pass è soggetta a una sanzione amministrativa irrogata dal prefetto.
- Il datore deve provvedere a incaricare formalmente i soggetti che devono accertare le violazioni degli obblighi previsti dal DL 127/2021, verificando il possesso del green pass da parte di chiunque debba prestare attività lavorativa in azienda.
- In base all'articolo 3, comma 3, del DL 127/2021, possono accedere ai luoghi di lavoro senza il green pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Tale certificazione potrà essere presentata al datore di lavoro al momento della verifica dell'accesso ai luoghi di lavoro. A tali soggetti, per poter lavorare, non è richiesto avere il green pass; pertanto essi non dovranno effettuare tamponi ogni 48 ore.

# Mancato possesso: conseguenze

- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino alla regolarizzazione
- No licenziamento
- La disposizione normativa non consente al dipendente di esimersi dal prestare l'attività lavorativa, mantenendo il diritto alla retribuzione, qualora il datore di lavoro non sia in possesso di green pass.

# Giurisprudenza

- Tribunale Milano – Sez. Lav., 30 ottobre 2021 n. 26276: «*è legittima la sospensione dal lavoro senza retribuzione del lavoratore che sia sprovvisto della cd. certificazione verde e che non sia in grado di dimostrare alcun pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe verificarsi per via della suddetta sospensione*»
- Tribunale di Como, 7 gennaio 2022 in tema di obbligo vaccinale degli operatori sanitari (richiamo a sentenza Corte Cost. 5/2018 sull'imposizione per legge di un trattamento sanitario e art. 32 Cost. + insussistenza obbligo di *repechage*)
- Tribunale di Firenze, n. 155 del 4 marzo 2022: illegittimità del rifiuto a ricevere la prestazione da parte del datore di lavoro da parte del dipendente non dotato di green pass (ma con tampone negativo), prima dell'introduzione dell'obbligo di legge.